



Città di Pachino

Libero Consorzio Comunale di Siracusa



ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 SEDUTA DEL 08-05-2023

OGGETTO: Approvazione schema di statuto della società mista e dei patti parasociali tra socio pubblico e socio privato e tra soci pubblici per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **otto** del mese di maggio, alle ore 19,30 e seguenti, in Pachino, nella Casa comunale, a seguito di avviso di convocazione notificato nei modi e termini di legge, si è riunito, in **seduta pubblica**, il Consiglio comunale, in **sessione urgente**, di **prima convocazione**.

Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

SEBASTIANO GABELI	A	MARIA CONCETTA MONACO	A
GIUSEPPE LUPO	A	SALVATORE BLUNDO	P
ANTONINO NICASTRO	P	GIUSEPPE GAMBUZZA	P
FRANCESCO RISTUCCIA	P	ALESSIA TROPANO	P
DAVIDE FRONTERRE	P	GIUSEPPE POIDOMANI	P
ANGELO PANTONI	A	EMILIANO RICUPERO	A
RUGGERO LUPO	P	SALVATORE AVOLESE	P
NUCCIA BURGARETTA	A	ROSARIA FRONTERRE	A

Assegnati n. 16
In carica n. 16

Presenti n. 9
Assenti n. 7

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto hanno espresso parere ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30.

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica: Favorevole
Data: 28-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MALANDRINO CORRADO

Parere del Responsabile del servizio in merito alla regolarità contabile: Favorevole
Data: 02-05-2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
BLUNDO VINCENZO

Assume la Presidenza l'Arch. Giuseppe Gambuzza, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Vice Segretario Generale**, Dott. Vincenzo Blundo.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Sono presenti in aula, il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori Guarino e Gennaro.

Il Presidente propone di nominare scrutatori i Consiglieri Poidomani, Davide Fronterre e Tropiano.

La suddetta proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata e seduta.

Pertanto, i Consiglieri Poidomani, Davide Fronterre e Tropiano vengono nominati scrutatori.

Il Presidente dopo aver presentato i saluti spiega il perché ha convocato il Consiglio comunale in seduta urgente e dà lettura della propria determinazione di convocazione prot. 11324 del 03/05/2023.

Il Presidente procede alla Trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno:
Approvazione schema di statuto della società mista e dei patti parasociali tra socio pubblico e socio privato e tra soci pubblici per l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e controllo sulla società mista.

Il Consigliere Blundo ricorda che il 21 dicembre 2021 il Consiglio ha già approvato, ad unanimità di voti dei presenti, un primo schema di statuto e ora è chiamato ancora ad approvare un nuovo schema di statuto di società mista tra socio pubblico e socio privato, totalmente diverso, perciò prima di esprimersi chiede spiegazioni alla Sindaca.

Il Consigliere Ruggero Lupo non reputa giusto che il consiglio è chiamato a deliberare sempre in maniera urgente e contesta questo modus operandi, mentre sull'argomento in trattazione, come Movimento 5 Stelle, esprime contrarietà alla costituzione di questa azienda mista tra socio pubblico e socio privato, poiché come gruppo favoriscono la gestione unicamente pubblica.

Alle ore 19:36 entra in Aula il Consigliere Gabeli (presenti 10).

Alle ore 19:48 il Consigliere Davide Fronterre, dopo aver esternato alcune contrarietà sul modo di gestire i Consigli comunali, lascia l'aula (presenti n. 9).

Il Sindaco chiarisce che la convocazione è stata fatta dal Presidente del Consiglio, su invito del Commissario straordinario regionale, affinché entro il 9 maggio p.v. la proposta di deliberazione arrivasse in Consiglio.

Il Presidente preso atto dell'assenza di uno degli scrutatori, propone la nomina del Consigliere Blundo.

La suddetta proposta viene approvata con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata e seduta.

Il Consigliere Ristuccia chiede se è possibile avere ulteriori chiarimenti sull'argomento.

Il Sindaco sentite le richieste di chiarimenti suggerisce al Presidente di far interloquire se necessario l'ingegnere dell'ATI, che si è reso disponibile a dare delucidazioni telefonicamente.

Il Consigliere Ruggero Lupo accusa la Sindaca di aver accettato le scelte fatte da altri, dimostrando, a suo avviso, incapacità di combattere per la gestione pubblica del servizio idrico integrato.

Il Presidente che ha partecipato all'incontro tenutosi a Siracusa con il Commissario e interfacciato con l'ingegnere dell'ATI, spiega che il Consiglio, approvando la proposta di delibera aderisce alla costituzione della società a partecipazione mista pubblica - privata, mentre per la scelta della società privata sarà fatto un avviso pubblico, relativamente alla quota sociale che il comune di Pachino dovrà versare e, così come previsto, si avvarrà della rateazione decennale.

Il Consigliere Poidomani dopo aver espresso la sua approvazione per la società mista tra pubblico e privato, afferma che il suo voto è favorevole, perché sia personalmente che politicamente ritiene che la scelta della società mista, amministrativamente, è la migliore, pensa inoltre che l'esborso che il Comune farà per il servizio è assolutamente irrilevante confrontato ai benefici che ne avrà.

Il Consigliere Ristuccia avvalora il pensiero che le società miste funzionano meglio, l'importante è vigilare, per questa motivo esprime voto favorevole per il gruppo di Fratelli d'Italia.

Il Consigliere Blundo, alla luce degli elementi chiarificatori e per quanto già conosceva, esprime voto favorevole.

Alle ore 20:18 esce dall'aula il Consigliere Poidomani (presenti n. 8).

Il Sindaco assicura che l'Amministrazione sarà vigile in modo puntuale e attento sulla futura gestione e formazione di questa società.

Alle ore 20:20 entra in Aula il Consigliere Poidomani (presenti 9).

Il Consigliere Ruggero Lupo fa dichiarazione di voto contrario perché pensa che la società mista, rispetto alla gestione esclusivamente pubblica, comporterà dei costi maggiori del servizio.

Il Consigliere Poidomani fa dichiarazione di voto favorevole.

Il Consigliere Gabeli fa dichiarazione di voto contrario.

Il Presidente pone in votazione l'approvazione della richiamata proposta:

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE
Geom. Corrado Malandrino
nominato con Determinazione Sindacale n. 5 del 22/02/2023

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs.152/2006) disciplina in maniera organica il Servizio Idrico Integrato (SII);
 - il Servizio Idrico Integrato, a norma dell'art. 141, comma 2, del D.lgs.152/2006, consiste nell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie;
 - ai sensi dell'art.142, commi 2 e 3, del D.lgs.152/2006, le Regioni esercitano le funzioni e i compiti ad esse spettanti nel quadro delle competenze costituzionalmente determinate e nel rispetto delle attribuzioni statali di cui al comma 1, ed in particolare provvedono a disciplinare il governo del rispettivo territorio. Gli Enti Locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del d.lgs.152/2006;
 - ai sensi dell'art. 147 del d.lgs. 152/2006, comma 1 *"i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n.36;*
 - il comma 2 dello stesso art. 147, prevede, inoltre, che le Regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.
- con D.A. 29.01.2016 dell'assessore Regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, in attuazione dell'art 3 comma 1 della citata L.R. 11.08.2015 n. 19, sono stati individuati i confini dei nove ambiti territoriali ottimali, in coincidenza con la delimitazione già esistente ai sensi del D.P.R.S. n. 11 del 16.05.2001 e successivo D.P.R.S. n. 16 del 29.09.2002 e, pertanto, per quanto attiene all'A.T.I. di Siracusa coincidente con i limiti territoriali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, ivi compreso questo Comune di Pachino:
- ai sensi dell'art. 147 del D.Lgs. n. 152/2006, gli Enti Locali, attraverso l'Ente di Governo dell'Ambito, esercitano le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo;
 - l'art. 149 bis del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che *"l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica"*;
 - l'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 individua nel Piano d'Ambito, la cui approvazione competente all'Ente di Governo dell'Ambito, lo strumento di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziario della gestione del SII;
 - in particolare, il predetto art. 149 prevede che *"Il piano d'ambito è costituito dai seguenti atti: a) ricognizione delle infrastrutture; b) programma degli interventi; c) modello gestionale ed organizzativo; d) piano economico finanziario. 2. La ricognizione, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 3. Il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti,*

necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 4. Il piano economico finanziario, articolato nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano, così come redatto, dovrà garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce la struttura operativa mediante la quale il gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi”.

▪ il comma 3bis dell'art. 1bis del D.L. n. 138/2011 prevede, tra l'altro, che le deliberazioni dell'Ente di Governo dell'Ambito sono validamente assunte nei competenti organi dello stesso “senza necessità di ulteriori deliberazioni, preventive o successive da parte degli organi degli enti locali”.

▪ con l'art. 14 del D.L. n. 115/2022, rubricato “Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato”, è stato previsto che “Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni”.

CONSIDERATO,

- quindi, che le attività di pianificazione e affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato vengono svolte dall'ATI Siracusa, del quale fanno parte tutti i Comuni del territorio provinciale, ad eccezione dei comuni di Buscemi e Cassaro, ai quali, con deliberazioni n. 1 del 30/11/2020 e n. 2 del 30/11/2020 del Commissario ad Acta, giusti decreti assessoriali n. 826 del 30/7/2020, n. 963 del 15/9/2020 e n. 1173 del 28/11/2020, tutti ratificati e convalidati con D.P.R.S. n. 533 del 7/4/2021, è stata riconosciuta la gestione autonoma del S.I.I. ex articolo 147, comma 2 bis del D.Lgs n. 152/2006;

- che non avendo l'ATI Siracusa provveduto all'affidamento del SII al gestore unico entro i termini indicati dall'art. 14 del D.L. n. 115/2022, il Presidente della Giunta Regionale Siciliana, con proprio decreto n. 503 del 4/1/23, nell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla medesima norma, ha nominato la dott.ssa Rosaria Barresi quale commissario incaricato dell'espletamento di tutte le attività utili a pervenire all'affidamento del servizio in favore del gestore unico del SII per l'intero ATO;

- che, a tal fine, per quanto di interesse in questa sede, l'ATI Siracusa, con deliberazione n. 3 del 15 aprile 2023 (allegato 1), ha adottato l'aggiornamento del Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.Lgs. n. 152/2006 (il Piano d'Ambito è consultabile on line al seguente link www.atisiracusa.it);

- che l'articolo 4 comma 2 del D.Lgs 175 del 2016 (TUSP) prevede che: “Le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento, tra le altre, dell'attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;”

- che, con deliberazione commissariale n. 4 del 15/4/2023 (allegato 2), assunta con i poteri dell'ATI Siracusa, il Commissario di nomina regionale ha approvato la forma di gestione del SII da attuare nell'ATO Siracusa, individuata nella gestione a mezzo di società a capitale misto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 201/2002;

- che la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 ed il PEF allegato approvati, con la predetta delibera dal Commissario, illustrano diffusamente le ragioni a fondamento della scelta della forma di

gestione, nonché gli elementi caratteristici e gli indicatori di sintesi della gestione che sarà affidata mediante ricorso al partenariato pubblico/privato, con particolare riguardo all'oggetto ed alla compagine sociale della costituenda società, all'efficienza gestionale ed alla sostenibilità economico-finanziaria della scelta operata;

- che, con deliberazione commissariale n. 5 del 19/4/2023 (allegato 3), assunta con i poteri dell'ATI Siracusa, il Commissario di nomina regionale ha approvato gli schemi di statuto della società di gestione del servizio (allegato 4), di patti parasociali per la disciplina dei rapporti soci pubblici/socio privato (allegato 5), di regolamento per l'esercizio del controllo pubblico congiunto sulla società mista (allegato 6);

EVIDENZIATO

- che ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del d. lgs. 152/2006, recante i principi in materia di affidamento del servizio, l'ente di governo dell'ambito (nella specie, come detto, il Commissario nominato per l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'art. 14 del D.L. n. 115/2022), nel rispetto del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs.152/2006 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

- che, quindi, nel delineato contesto normativo, in capo ai singoli Comuni non residua alcun potere di autodeterminarsi sull'organizzazione e sulla gestione del servizio idrico integrato, essendo ogni competenza al riguardo riservata all'ATI Siracusa, quale Ente di Governo dell'Ambito e, per essa, al Commissario nominato con DPRS n. 503 del 4/1/2023;

PRESO ATTO

- della forma di gestione definita dal Commissario nell'esercizio dei poteri sostitutivi ordinariamente previsti in capo all'EGATO e dei contenuti del Piano d'Ambito, composto, come detto, dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma operativo degli interventi, dal modello gestionale ed organizzativo di distretto e dal piano economico finanziario e tariffario;

- che la scelta di ricorrere all'affidamento della gestione del S.I.I. dell'ATO Siracusa in favore di una società a capitale misto e a controllo pubblico, rientra tra quelle previste sia dalle norme di settore in materia di servizio idrico integrato (D.lgs. n.152/2006, art.149-bis) che, più in generale, dalla legislazione in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica (d.lgs.n.201/2011, art. 14) e di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. n. 175/2016).

CONSIDERATO CHE

- occorre avviare le procedure propedeutiche alla costituzione della società a controllo pubblico che, previa selezione del partner privato, dovrà essere individuata quale gestore unico del SII dell'ATO Siracusa;

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

- a tal fine, il Commissario incaricato, in via sostitutiva, dell'esercizio dei poteri ordinariamente spettanti all'ATI Siracusa, ha trasferito la bozza di statuto della Società "ARETUSACQUE SPA", lo schema di patti parasociali e lo schema di regolamento per il controllo congiunto, per la relativa approvazione da parte di tutti i Comuni ricompresi nell'ATO Siracusa, con esclusione dei comuni di Buscemi e Cassaro, ai fini della loro adesione alla società di gestione, in vista dell'espletamento della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato di minoranza ed il conseguente perfezionamento della procedura di affidamento del servizio;

PRESO ATTO

- che per quanto emerge dalla Relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 approvata dal Commissario e dal PEF ivi allegato:

a) il capitale sociale della costituenda società mista avrà la seguente composizione: soci pubblici con quota di partecipazione pari al 51% - socio privato con quota di partecipazione pari al 49%"

b) Il capitale sociale complessivo sarà di euro 2.000.000,00 (duemilioni), suddiviso in 2.000.000 di azioni del valore di € 1,00 euro cadauno

c) la quota pubblica di capitale sociale è ripartita tra i Comuni dell'ATO come di seguito indicato in

base alle rispettive quote di partecipazione all'ATI Siracusa, riparametrate in ragione dell'assenza dei comuni di Buscemi e Cassaro, nonché arrotondata all'euro per tenere conto del valore minimo di ciascuna azione pari a € 1,00 come segue:

<u>COMUNE</u>	<u>A.T.I.</u>	<u>Nuove perc 19 ENTI</u>	<u>Quota di partecipazione in Aretusacque spa</u>	<u>Partecipazione al Capitale sociale</u>
<u>AUGUSTA</u>	<u>9,05%</u>	<u>9,09%</u>	<u>4,64%</u>	<u>92.746</u>
<u>AVOLA</u>	<u>7,83%</u>	<u>7,87%</u>	<u>4,01%</u>	<u>80.243</u>
<u>BUCCHERI</u>	<u>0,54%</u>	<u>0,54%</u>	<u>0,28%</u>	<u>5.534</u>
<u>BUSCEMI</u>	<u>0,28%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>-</u>
<u>CANICATTINI BAGNI</u>	<u>1,80%</u>	<u>1,81%</u>	<u>0,92%</u>	<u>18.447</u>
<u>CARLENTINI</u>	<u>4,49%</u>	<u>4,51%</u>	<u>2,30%</u>	<u>46.014</u>
<u>CASSARO</u>	<u>0,19%</u>	<u>0,00%</u>	<u>0,00%</u>	<u>-</u>
<u>FERLA</u>	<u>0,65%</u>	<u>0,65%</u>	<u>0,33%</u>	<u>6.661</u>
<u>FLORIDIA</u>	<u>5,67%</u>	<u>5,70%</u>	<u>2,91%</u>	<u>58.107</u>
<u>FRANCOFONTE</u>	<u>3,23%</u>	<u>3,25%</u>	<u>1,66%</u>	<u>33.102</u>
<u>LENTINI</u>	<u>6,12%</u>	<u>6,15%</u>	<u>3,14%</u>	<u>62.719</u>
<u>MELILLI</u>	<u>3,27%</u>	<u>3,29%</u>	<u>1,68%</u>	<u>33.512</u>
<u>NOTO</u>	<u>5,93%</u>	<u>5,96%</u>	<u>3,04%</u>	<u>60.772</u>
<u>PACHINO</u>	<u>5,52%</u>	<u>5,55%</u>	<u>2,83%</u>	<u>56.570</u>
<u>PALAZZOLO</u>	<u>2,27%</u>	<u>2,28%</u>	<u>1,16%</u>	<u>23.263</u>
<u>PORTOPALO</u>	<u>0,94%</u>	<u>0,94%</u>	<u>0,48%</u>	<u>9.633</u>
<u>PRIOLO</u>	<u>3,04%</u>	<u>3,05%</u>	<u>1,56%</u>	<u>31.154</u>
<u>ROSOLINI</u>	<u>5,38%</u>	<u>5,41%</u>	<u>2,76%</u>	<u>55.135</u>
<u>SIRACUSA</u>	<u>29,60%</u>	<u>29,74%</u>	<u>15,17%</u>	<u>303.346</u>
<u>SOLARINO</u>	<u>1,97%</u>	<u>1,98%</u>	<u>1,01%</u>	<u>20.189</u>
<u>SORTINO</u>	<u>2,23%</u>	<u>2,24%</u>	<u>1,14%</u>	<u>22.853</u>
<u>-</u>	<u>100,00%</u>	<u>100,00%</u>	<u>51,00%</u>	<u>€ 1.020.000,00</u>

- che per l'effetto, il valore della quota di capitale sociale della costituenda società che questo Comune è chiamato a sottoscrivere è pari ad € 56.570,00 (€ Cinquantaseimilacinquecentosettanta euro,00);
- che dalle analisi condotte attraverso l'attività istruttoria dell'ATI, ovvero del Commissario, e trasfusa nel Piano Economico Finanziario (consultabile on line al seguente link www.atisiracusa.it), allegato alla relazione ex art. 14 (All. 4), risulta, relativamente alla gestione del SII da parte della costituenda società mista, che la stessa potrà essere attuata in un contesto di equilibrio economico-finanziario;
- dalla predetta relazione ex art. 14, inoltre, emerge che sui Comuni soci non graveranno, neppure a titolo di anticipazione finanziaria, oneri ulteriori rispetto a quelli occorrenti alla sottoscrizione delle quote di capitale sociale a loro riservate e ripartite tra gli stessi come *ut supra* specificato;

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 5, commi 1 del D. lgs. n. 175/2016, l'obbligo di motivazione che deve assistere la costituzione di una nuova società pubblica o l'acquisto di partecipazione societarie in soggetti già costituiti, non è dovuto "*quando la costituzione o l'acquisto... avvenga in conformità a espressa previsioni legislative*", come nel caso di specie ove la costituzione della società Aretusacque SpA avviene in ossequio all'art. 142 D.lgs. 152/2006, all'art. 3 bis, comma 1 bis del D.L. n. 138/2011 ed alla

normativa regionale di settore, nonché in esecuzione dei pertinenti provvedimenti amministrativi adottati dal Commissario ad acta in sostituzione dell'ATI Siracusa, così come in precedenza indicati;

- l'onere motivazionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, in ogni caso, nella specie, può essere assolto mediante rinvio *per relationem* alla normativa di settore, nonché ai citati provvedimenti (qui allegati) con i quali si è proceduto all'adozione degli atti di pianificazione infrastrutturale ed economico-finanziaria della gestione del SII nell'ATO Siracusa, nonché all'approvazione della relativa forma di gestione (ossia, società a capitale misto con partecipazione maggioritaria dei Comuni dell'ATO) e della prescritta relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per il Molise, deliberazione n. n.190/2022/PASP del 02/01/2022);

RITENUTO

pertanto, necessario e obbligatorio aderire alla costituenda società Aretusacque spa, in conformità alle espresse previsioni legislative suindicate, nonché ai provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi dal Commissario in sostituzione dell'ATI Siracusa, quale ente di governo dell'ambito per la pianificazione e organizzazione del Servizio Idrico Integrato e per l'affidamento della relativa gestione;

DATO ATTO CHE

- per la costituzione del capitale sociale della società Aretusacque spa, le risorse occorrenti alla sottoscrizione e al versamento della quota di competenza di questo Comune di Pachino, sono pari ad €56.570,00 (€cinquantaseimilacinquecentosettantaeuro,00) e che gli stessi trovano copertura sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023 sui capitoli di spesa: cap.1539 in quanto ad €8.280,00, cap.1149/1 in quanto ad €20.000,00 ed al cap.1472/1 in quanto ad €28.290,0 ;

- lo schema della presente deliberazione, la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 e la bozza di statuto, comprensiva dello schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. lgs. n. 175 del 19.08.2016, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

VISTO

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00, con particolare riguardo alla competenza consiliare di cui all'art.42;

PRESO ATTO

- dei pareri favorevoli espressi, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18agosto 2000, n.267, dal Dirigente del Settore IV° LL.PP.-URB. in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza delle disposizioni contenute nel presente atto, dal responsabile del Settore Finanziario per quanto previsto dall'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 e dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art.239, c.1, lett. b) D.Lgs.n.267/2000;

- che la presente proposta è stata sottoposta alla competente Commissione consiliare;

VISTO il verbale n. 10 del 04/05/2023 del Collegio dei Revisori dei Conti, con il quale si esprime il parere favorevole;

VISTI

Il D. Lgs. n. 50/2016;

il D. Lgs. n.175/2016;

il D. Lgs. n.267/2000;

il D.Lgs. n. 152/2006;

la L.R 19/2015

il D.Lgs. n. 201/2022

la L. n. 115/2022

lo Statuto comunale;

le deliberazioni dell'ATI e del Commissario ad Acta richiamate in precedenza;

il Piano d'Ambito e tutti gli elaborati di cui si compone;

la relazione ex art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che le premesse, unitamente agli atti dell'ATI Siracusa e del Commissario qui allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. l'adesione di questo Comune di Pachino alla costituenda società a partecipazione mista pubblica-privata Aretusacque spa, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Siracusa;
3. di approvare, ai fini di cui al punto 2), lo statuto della società Aretusacque spa, per la gestione del servizio idrico integrato dell'ATO Siracusa, unitamente allo schema di patti parasociali e di regolamento per il controllo pubblico congiunto, il tutto allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di sottoscrivere azioni pari al 2,83% del capitale sociale della società Aretusacque spa, del valore di €. 56.570,00, versando al momento della costituzione della società il 100% della stessa;
5. di dare atto che le risorse per provvedere alla sottoscrizione e versamento della quota associativa che compete a questo Comune di Pachino, trovano copertura sugli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023 sui seguenti capitoli di spesa: cap.1539 in quanto ad €.8.280,00, cap.1149/1 in quanto ad €.20.000,00 ed al cap.1472/1 in quanto ad €.28.290,00;
6. di richiedere alla Società ATI l'ammortamento in rate decennali della somma di cui al punto 5);
7. di dare atto che con verbale n. 10 del 04/05/2023 è stato reso il richiesto parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
8. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Responsabile dell'Area Finanziaria, ciascuno per quanto di competenza, ai fini della adozione dei provvedimenti necessari a dare esecuzione alla presente deliberazione;
9. di autorizzare, sin d'ora, il Sindaco p.t. a sottoscrivere, per conto del Comune, l'atto di costituzione della costituenda società;
10. di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti della Sicilia - Sezione di Controllo e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4 del d.lgs. n. 175/2016;
11. di pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente la presente deliberazione, ai sensi dell'art.7, comma 4 del D. Lgs. n. 175/2016 e dell'art. 22, c.l. lett.d-bis, del d. lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
12. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Il Responsabile di P.O. del IV Settore
Geom. Corrado Malandrino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la superiore proposta di Deliberazione;

Visto il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 10 del 04/05/2023;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Attesa la propria competenza;

Con 7 voti favorevoli e 2 contrari (Gabeli e Ruggero Lupo), espressi per alzata e seduta.

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

Il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività della richiamata proposta ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 44/1991, che riporta il seguente esito:

Con 7 voti favorevoli e 1 contrario (Gabeli), espressi per alzata e seduta, 1 astenuto (Ruggero Lupo).

La proposta di immediata esecutività non è approvata e, pertanto, la deliberazione non viene dichiarata immediatamente esecutiva.

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO CONGIUNTO

E PATTO PARASOCIALE

per l'esercizio del diritto di voto spettante agli Enti pubblici

che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a.,

organizzata secondo il sistema dualistico

Tra:

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in

via ____ n. ____, ____ (____);

....

Ripetere per tutti i Comuni presenti nell'ATI

....

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in

via ____ n. ____, ____ (____),

i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il **Socio Pubblico** della

società Aretusacque s.p.a.;

PREMESSE

- VISTA la deliberazione n. 19 del 23 novembre 2021 con la quale l'ATI

Siracusa ha adottato il Piano d'Ambito

- VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 503 del 04-01-

2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha scelto la

forma dell'affidamento a società mista della gestione del servizio idrico

integrato sull'intero territorio della ATO Siracusa, e, conseguentemente, ha

deliberato di procedere alla costituzione di una società a capitale misto pubblico

privato a cui affidare previa procedura di evidenza pubblica il servizio stesso;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato

lo schema di Statuto della società mista, partecipata dai Comuni dell'ATO

Siracusa e dal socio selezionato con gara a doppio oggetto cui è affidata la

gestione del Servizio idrico Integrato nell'ATO di Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha affidato il

servizio

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato,

(aggiungere gli ulteriori provvedimenti rilevanti assunti dall'ATI Siracusa)

- VISTE in particolare le disposizioni dello Statuto concernenti le facoltà e i

diritti spettanti al Socio pubblico e, specificamente, gli articoli 23 e 33 sulle

modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del

Comitato di Gestione;

- RITENUTO opportuno disciplinare le modalità attraverso cui gli Enti pubblici

che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a. possano

esercitare il proprio controllo congiunto sulla medesima società, rafforzando in

tal modo l'attività dei soci nei confronti della stessa;

tutto ciò premesso,

SI CONVENGONO E SI STIPULANO

il seguente regolamento per il controllo congiunto e patto parasociale.

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità

1. Le parti concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura della

Società Aretusacque s.p.a. per lo svolgimento di attività strettamente necessarie

per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali, nonché quale strumento di attuazione di qualsiasi attività o servizio ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività demandate, così come previsto nel vigente statuto della Società.

2. Inoltre, nel rispetto della normativa in materia di società a partecipazione pubblica, intendono disciplinare di comune accordo, tramite il presente Regolamento e Patto Parasociale, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri di controllo.

3. A tal fine gli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a., firmatari del presente accordo, conferiscono l'intera quota azionaria da costoro detenuta nel sindacato di voto che segue.

Art. 3 – Durata

1. La durata del presente accordo è fissata in misura corrispondente a quella di scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Siracusa fissata nella Convenzione stipulata il

2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento conformi alle disposizioni della predetta Convenzione o da sue successive modifiche si estendono alla presente convenzione.

Art. 4 – Comitato unitario per il controllo congiunto

1. È istituito l'organismo collegiale denominato "*Comitato unitario per il controllo congiunto*", di cui fanno parte di diritto tutti i legali rappresentanti degli Enti pubblici che rivestono la qualità di soci della società Aretusacque s.p.a., presso i cui locali stabilisce la propria sede.

2. In caso di impedimento a presenziare alle riunioni, i membri del Comitato unitario per il controllo congiunto hanno facoltà di delegare soggetti muniti dei

necessari poteri in propria vece.

3. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto è eletto secondo

le modalità di votazione di cui all'art. 7 fra i suoi membri.

4. Il Presidente convoca e dirige le riunioni del Comitato unitario per il controllo congiunto ed esercita le altre competenze conferitegli dal presente accordo.

5. Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile. Decade di diritto dalla carica di Presidente quando cessi dalla carica rivestita nel rispettivo Ente pubblico che gli dà titolo per esser membro del Comitato unitario per il controllo congiunto.

6. In sede di prima applicazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è provvisoriamente presieduto dal Sindaco del Comune di Siracusa, che deve provvedere all'immediata convocazione della prima riunione affinché si proceda alla nomina di un Presidente elettivo.

Art. 5 – Voto ponderato

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera a maggioranza secondo le modalità di seguito indicate con voto ponderato attribuito in centesimi ai propri componenti.

2. Il diritto di voto ponderato di ciascun componente del Comitato unitario per il controllo congiunto è pari alla propria quota azionaria nella società Aretusacque s.p.a. moltiplicato per cento e suddiviso per la quota azionaria complessivamente detenuta dagli Enti pubblici nella medesima società.

Art. 6 – Modalità di convocazione

1. Il Comitato unitario per il controllo congiunto è convocato almeno annualmente e, in ogni caso:

a) in vista della già fissata Assemblea, ordinaria o straordinaria, dei soci della società Aretusacque s.p.a., affinché la volontà del Socio pubblico possa essere ivi unitariamente rappresentata;

b) in tutti gli altri casi in cui ciò risulti necessario, ai sensi dello Statuto e di altri patti parasociali, o opportuno;

c) laddove un numero di soci che rappresentino almeno 20/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 ne chieda la convocazione.

2. Il Presidente del Comitato unitario per il controllo congiunto fissa la data di prima convocazione, dandone comunicazione con mezzi che certifichino l'avvenuta consegna ai membri con un preavviso di almeno 7. Nella medesima comunicazione è diramato l'ordine del giorno della riunione.

3. La comunicazione del Presidente prevede altresì la data di seconda convocazione, che può essere fissata sin dal giorno immediatamente successivo a quella di prima convocazione e che può altresì essere svolta con modalità telematica.

4. In caso di urgenza, il Presidente può dimezzare il termine di preavviso corredando la comunicazione di adeguata motivazione.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il termine di preavviso può essere ulteriormente ridotto laddove il rispetto di quello ordinario o di quello dimezzato non consentano la celebrazione della riunione prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 7 – Modalità di deliberazione

1. In sede di prima convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 dei membri che rappresentino almeno 50/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.

2. In sede di seconda convocazione, il Comitato unitario per il controllo congiunto è validamente costituito con la presenza di almeno 1/5 dei membri che rappresentino almeno 30/100 nel meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5.

3. Una volta che sia validamente costituito, il Comitato unitario per il controllo congiunto delibera sulla base del meccanismo di voto ponderato di cui all'art. 5 con voto palese.

4. Laddove il Comitato unitario per il controllo congiunto non sia validamente costituito né in prima né in seconda convocazione, il Presidente assume le determinazioni urgenti e non rinviabili, ivi incluse quelle di cui all'art. 9.

Art. 8 – Obblighi delle parti

1. Le parti si obbligano a rispettare le deliberazioni del Comitato unitario per il controllo congiunto o le determinazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente.

2. Le parti si obbligano pertanto a esternare la propria volontà di soci in tutte le sedi contemplate dallo Statuto della società Aretusacque s.p.a. e dagli altri Patti parasociali intercorrenti col Socio privato, esprimendo il proprio voto in conformità a dette deliberazioni o determinazioni e impegnandosi ad eseguirle.

Art. 9 – Nomina del Consiglio di Sorveglianza

della società Aretusacque s.p.a.

1. Quando debba procedersi al rinnovo di alcuno dei cinque membri del Consiglio di Sorveglianza della società Aretusacque s.p.a., il Presidente convoca senza indugio il Comitato unitario per il controllo congiunto.

2. Entro tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione della riunione o, nei casi di cui all'art. 6, commi 4 e 5, entro la medesima data, l'Ente pubblico che abbia una quota di voto ponderato pari almeno al 33% o gli Enti

pubblici che unitamente la raggiungano possono proporre un numero di nominativi pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità.

3. La deliberazione dei nominativi da sottoporre all'Assemblea della società Aretusacque s.p.a. per l'elezione a componente del Consiglio di Sorveglianza ha luogo per scrutinio palese, nell'ambito del quale ciascun membro del Comitato unitario per il controllo congiunto esprime tante preferenze quante sono le posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza.

4. A ciascuna preferenza espressa è attribuito un voto ponderato pari alla quota spettante all'Ente in base al meccanismo di cui all'art. 5 suddivisa per il numero di posizioni vacanti nel Consiglio di Sorveglianza.

5. Il Presidente provvede a trasmettere al Presidente dell'Assemblea della società Aretusacque s.p.a. i nominativi che abbiano ottenuto la maggior quota di voti ponderati espressi in centesimi in misura almeno pari al numero di posizioni vacanti nel Consiglio di sorveglianza aumentato di un'unità e non superiore al doppio di dette posizioni vacanti.

6. Nell'ambito dell'Assemblea della società Aretusacqua s.p.a., le parti si obbligano conseguentemente a esprimere la propria preferenza esclusivamente nell'ambito dei nominativi così determinati.

Art. 10 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1% del capitale sociale nominale della società Aretusacque s.p.a. al tempo dell'inadempimento.

2. L'ammontare della penale verrà distribuito alle altre parti pubbliche in proporzione al numero di azioni dalle stesse detenute nella società Aretusacque s.p.a. al momento del pagamento della stessa.

Art. 11 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la società Aretusacque s.p.a. ha la propria sede legale.

PATTI PARASOCIALI

per la gestione della società Aretusacque s.p.a.

organizzata secondo il sistema dualistico

Tra:

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in

via ____ n. ____, ____ (____);

....

Ripetere per tutti i Comuni presenti nell'ATI

....

- COMUNE DI ... , C.F., in persona del Sindaco in carica, con sede in

via ____ n. ____, ____ (____),

i quali tutti – unitariamente considerati – rappresentano il **Socio Pubblico** della
società;

-, con sede in via ____ n. ____, ____ (____), C.F. e

numero di iscrizione al Registro delle Imprese di n.

....., in persona del Presidente del Consiglio

d'Amministrazione, munito degli occorrenti poteri (di seguito anche

'.....') **Socio Privato** della società;

PREMESSE

- VISTA la deliberazione n. 19 del 23 novembre 2021 con la quale l'ATI

Siracusa ha adottato il Piano d'Ambito

- VISTO il Decreto della Presidenza della Regione Siciliana n. 503 del 04-01-

2023 di Nomina del Commissario dell'A.T.I. Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha scelto la

forma dell'affidamento a società mista della gestione del servizio idrico

integrato sull'intero territorio della ATO Siracusa, e, conseguentemente, ha

deliberato di procedere alla costituzione di una società a capitale misto pubblico

privato a cui affidare previa procedura di evidenza pubblica il servizio stesso;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato

lo schema di Statuto della società mista, partecipata dai Comuni dell'ATO

Siracusa e dal socio selezionato con gara a doppio oggetto cui è affidata la

gestione del Servizio idrico Integrato nell'ATO di Siracusa;

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha affidato il

servizio

- VISTO il provvedimento n. del con la quale l'ATI Siracusa ha approvato,

(aggiungere gli ulteriori provvedimenti rilevanti assunti dall'ATI Siracusa)

tutto ciò premesso,

SI CONVENGONO E SI STIPULANO

i seguenti patti parasociali.

Art. 1 – Durata dei patti parasociali

1. La durata dei presenti patti è fissata in misura corrispondente a quella di

scadenza dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato dell'ATI Siracusa

fissata nella Convenzione stipulata il

2. Le variazioni – ampliative o restrittive – della durata dell'affidamento

conformi alle disposizioni della predetta Convenzione ed alle successive

modifiche si estendono ai presenti patti.

3. Nel rispetto delle disposizioni statutarie i soci sottoscrittori possono

all'unanimità modificare integrare o meglio precisare i contenuti del presente

patto parasociale

Art. 2 – Principi di gestione

1. Le Parti si danno atto che la società dovrà essere gestita secondo i principi della tutela dell'ambiente e del territorio, della promozione di soluzioni innovative per il servizio, nonché garantendo la tutela e la cura della risorsa idrica, con riferimento ad una distribuzione sicura e di qualità dell'acqua potabile e ad un successivo trattamento – a beneficio dell'ecosistema – dei reflui.

2. La parte pubblica ha, pertanto, il diritto di controllare, verificare l'adeguamento di tutta la procedura aziendale ai principi esposti al comma precedente.

Art. 3 – Clausola di conservazione dei patti parasociali

1. Le Parti convengono che l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali non si rifletterà in alcun modo sulle clausole o disposizioni non direttamente interessate da tale inefficacia o nullità.

2. Laddove l'eventuale inefficacia o invalidità di alcuna delle disposizioni dei presenti Patti parasociali determini la caducazione o la compressione di alcuna delle facoltà riservate al Socio Privato o al Soci Pubblico, le Parti si impegnano a giungere a una nuova formulazione entro 30 giorni dalla dichiarazione di invalidità o di inefficacia.

Art. 4 – Variazione del Capitale Sociale

1. I soci pubblici hanno il diritto di opzione relativa all'aumento del capitale sociale, ciascuno in misura proporzionale alla propria partecipazione societaria, fatta salva la possibilità di rinunciarvi.

2. Dall'eventuale rinuncia dei soci pubblici non può comunque derivare che il Socio privato detenga la maggioranza azionaria della società.

Art. 5 – Garanzie a terzi

1. Nel caso si rendessero necessarie garanzie di ogni tipo da rilasciare a favore di soggetti terzi non potrà essere richiesta alcuna sottoscrizione o adesione ai soci pubblici e pertanto il Socio privato è tenuto a farsi unico garante per la società a favore di soggetti terzi.

Art. 6 – Versamenti per ricostituzione riserve

1. Ove le riserve fossero impiegate per la ricostituzione del capitale sociale a seguito dell'erosione dello stesso, il socio privato dovrà ricostituire, tramite apporti di capitale, la quota di tali riserve utilizzata, a meno che ciò non sia possibile mediante gli utili di ultimo esercizio o di esercizio corrente.

Art. 7 – Vincolo al rispetto delle disposizioni della Convenzione per i compiti operativi e delle altre disposizioni di gara

1. Le parti accettano quale parte integrante dei presenti patti parasociali e si impegnano al rispetto di tutto quanto previsto nella convenzione per i compiti operativi sottoscritti in data ----- tra -----
2. Le parti inoltre accettano e dichiarano di conoscere ogni altra disposizione contenuta negli atti di affidamento del servizio e di selezione del socio privato.
3. Il socio privato si obbliga e si impegna altresì a finanziare la società per l'effettuazione di ogni investimento che la medesima dovrà effettuare ai sensi del contratto di servizio per la gestione del servizio idrico integrato, del Piano operativo degli interventi e del Piano d'ambito.
4. Quale unico rimborso, comprensivo di capitale e quota di interessi, dei

finanziamenti alla società, il socio privato accetterà di incassare la quota dei ricavi tariffari determinata secondo il metodo tariffario vigente come approvato da ARERA, nonché la quota di rimborso riconosciuta alla società dall'affidatario al termine della concessione e riferita alle immobilizzazioni finanziate dal socio privato.

5. Il socio privato si impegnerà ad assicurare le necessarie dotazioni di cassa al fine di garantire la regolare esecuzione del servizio sia nella fase di primo avviamento che nell'arco di durata della concessione in relazione a fatti imprevisti e/o dovuti a forza maggiore per significative modifiche delle condizioni di mercato.

Art. 8 – Consiglio di Gestione

1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al Consiglio di Gestione, composto di tre membri, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dal Consiglio di Sorveglianza su proposta del socio privato, nel rispetto della quota minima del genere meno rappresentato.

3. La proposta del socio privato avviene attraverso la presentazione di una lista di nominativi in numero non inferiore al numero di posizioni vacanti nell'ambito del Consiglio di Gestione aumentato di un'unità e non superiore al doppio del numero di dette posizioni vacanti. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza esprime un numero di preferenze pari al numero di

posizioni vacanti nel Consiglio di gestione. Sono dichiarati eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di preferenze espresse.

4. In caso di esclusione o recesso del socio privato, i componenti del Consiglio di Gestione sub 2) si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esclusione o recesso.

Art. 9 – Consiglio di Sorveglianza

1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da cinque membri e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, alla luce delle disposizioni di cui al TUSP.

2. Sono riservate al Consiglio di Sorveglianza le competenze previste dall'art. 31 dello Statuto.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, che deve intendersi quale parte integrante dei presenti Patti, è effettuata dall'Assemblea dei soci sulla base di liste di nominativi presentate dagli azionisti pubblici.

4. In caso di esclusione o recesso del socio privato, i componenti del Consiglio di Sorveglianza sub 4) si dovranno dimettere entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'esclusione o recesso.

5. Ove ricorrano gravi inadempimenti attribuibili ai componenti del Comitato di Sorveglianza sub 4), il socio pubblico ha diritto di richiedere la sostituzione degli stessi indicando i motivi che abbiano comportato la perdita del rapporto di fiducia.

Art. 10 – Variazione della compagine interna del socio privato

1. Il socio privato esibisce alle altre parti un prospetto analitico della propria attuale compagine sociale interna che si allega al presente per farne parte integrante e sostanziale.

2. Si conviene fra le Parti che d'ora in poi ogni successiva variazione volontaria – diretta o indiretta, anche per mezzo d'intestazione fiduciaria o d'interposizione di persona – della compagine interna del socio privato, diversa dalle ipotesi previste dall'art. 48, commi 17, 18 e 19, D.lgs. n. 50/2016, costituisce grave inadempimento delle presenti pattuizioni imputabile al socio privato.

Art. 11 – Esclusione del Socio

1. L'esclusione del Socio Privato può essere disposta dall'Assemblea della Società nelle ipotesi di giusta causa corrispondenti ai casi seguenti:

a) gravi inadempienze in ordine all'assolvimento delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e dai patti parasociali stipulati con i Soci pubblici;

b) sopravvenuta perdita dei requisiti che hanno determinato l'aggiudicazione a suo favore della procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta per la scelta del Socio Privato;

c) sopravvenuta inefficacia, per causa a chiunque imputabile, del provvedimento di selezione del Socio Privato adottato a seguito di procedura ad evidenza pubblica e/o di tutti gli atti ad esso conseguenti;

d) grave turbativa all'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività sociale ed al rapporto tra i soci e con gli amministratori, anche mediante la promozione di azioni, con rilevanza interne/o esterna che si rivelino essere infondate e pretestuose;

e) risoluzione o revoca per qualunque causa della concessione per la gestione del

servizio idrico nell'ambito territoriale di Siracusa da parte dell'Ente pro tempore concedente e/o per l'effetto di disposizioni di legge sopravvenute in materia;

2. Il socio pubblico o anche uno dei soci della parte pubblica comunica mediante pec al Consiglio di Sorveglianza l'accadimento di uno dei fatti di cui al precedente comma 1;

3. I motivi che hanno dato luogo alla proposta di esclusione sono contestati dal Consiglio di sorveglianza in persona del Presidente al socio privato mediante pec entro dieci giorni dalla comunicazione del socio pubblico di cui al precedente comma 2;

4. Il socio privato entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione può presentare giustificazioni alla società mediante posta elettronica. Decorso il suddetto termine, entro i successivi 15 gg la lettera di contestazione e le eventuali giustificazioni del socio privato vengono allegate all'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. L'assemblea delibera a maggioranza l'esclusione del socio privato. Il socio privato non partecipa al voto per la deliberazione della sua esclusione. I soci pubblici hanno diritto di richiedere al socio privato la cessione della sua intera partecipazione; in tal caso al socio pubblico spetterà – pro quota e con accrescimento – il diritto al rilievo da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione.

5. Contro la delibera di esclusione il socio privato può proporre opposizione nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua comunicazione secondo le modalità di cui all'art 2287 c.c.

6. La dichiarazione di fallimento del socio privato costituisce causa di esclusione di diritto dalla Società, efficace a prescindere dall'attivazione del procedimento di cui ai commi precedenti.

7. In ipotesi di esclusione del socio privato spetterà allo stesso, quale rimborso da effettuarsi entro dodici mesi dalla comunicazione, esclusivamente una somma pari:

- a. alla propria quota di partecipazione al capitale sociale versato;
- b. alla propria quota delle riserve formate con utili non distribuiti.

8. Dalle somme di cui al precedente comma è esclusa la somma spettante al Socio privato per l'eventuale rimborso per i finanziamenti effettuati dalla Società da regolarsi con atti fra le parti.

Art. 12 – Distribuzione degli utili

1. Le parti concordano e pattuiscono di non deliberare e votare la distribuzione di utili per tutta la durata dell'affidamento.

Art. 13 – Inadempimento e sanzioni

1. Salvo il maggior danno, le Parti convengono fin d'ora che qualsiasi inadempimento di alcuna delle obbligazioni previste dalle presenti pattuizioni, salvo quanto previsto al precedente art. 11, comporterà l'assoggettamento dell'inadempiente ad una penale pari al 1% del capitale sociale nominale della Società al tempo dell'inadempimento.

2. L'ammontare della penale verrà distribuito a tutti gli altri soci in proporzione al numero di azioni da costoro detenute al momento del pagamento della stessa.

3. L'Assemblea dei soci può tuttavia deliberare che detta penale confluisca in aumento di capitale secondo la medesima proporzione. In tal caso, anche la partecipazione azionaria del socio inadempiente beneficia dell'aumento di capitale in proporzione alla stessa.

Art. 14 – Foro competente

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione dei presenti accordi, è

esclusivamente competente il foro del luogo ove la Società ha la propria sede

legale.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

dott. Antonino Nicastro

IL PRESIDENTE

Arch. Giuseppe Gambuzza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

dott. Vincenzo Blundo

N. Repertorio 1042 del registro delle pubblicazioni all'Albo Pretorio *on line*

Della suddetta deliberazione viene iniziata la pubblicazione il 15 MAG 2023 per quindici giorni consecutivi.

Pachino, 15 MAG 2023

VICARIO

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Responsabile del 1° Settore

F.F. Dott.ssa
Francesca Lucifora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., su conforme attestazione del Messo comunale, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 15 MAG 2023 al 30 MAG 2023, con n. 1042 di registro di pubblicazione, e che contro di essa nessun reclamo è pervenuto.

Pachino, 06 GIU 2023

IL RESPONSABILE SETTORE AA.GG.

Il Responsabile di P.O. del Settore I
"AFFARI GENERALI - LEGALE - CONTRATTI"

Isic. Dir. vo Amm. vo
Mariano Tusa

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

☒ Delibera divenuta esecutiva il giorno 12 6 MAG 2023, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

☐ Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Pachino, 06 GIU 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott.ssa Loredana Patti)

VICE SEGRETARIO

Dott. Blundo Vincenzo